



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 96 DEL 12-10-2021

Oggetto: Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl - Istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 34663 del 18/12/2020 la società ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE S.R.L. (Via Baione, 200 – 70043 Monopoli (BA) ige.latiano-mesagne@legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne”*;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, questo Servizio, con nota prot. n. 35356 del 23/12/2020, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. 19614 del 28/12/2020 e nota prot. n. 2460 del 04/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico – Divisione III – nota prot. n. 1845/2020, nota prot. n. 18562 del 05/02/2021 e nota prot. n. 19851 del 08/02/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 883 del 12/01/2021 e successivamente nota in atti al prot. n. 5293 del 16/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 809 del 22/01/2021;
 - o Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 1105 del 22/01/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 640 del 25/01/2021;
 - o RFI – nota prot. n. 358 del 25/01/2021;
 - o Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 35356 del 23/12/2020;
 - o Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto – nota prot. n. 2660 del 25/01/2021 e successivamente nota prot. n. 6114 del 22/02/2021;
 - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 1249 del 03/02/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 98 del 05/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico – Divisione X – nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
 - o SNAM Rete Gas – nota prot. n. 203 dell'11/02/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 1435 del 12/02/2021;
 - o AQP – nota prot. n. 1066 del 08/01/2021.
 - o ARPA Dap Brindisi – nota prot. n. 3238 del 19/01/21;
 - o Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia - nota prot. n. 2321 del 24/02/2021;
- con nota prot. n. 8016 del 10/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 11361 del 08/04/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati ed inoltre, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*

2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 13982 del 28/04/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
 - questo Servizio, con nota prot. n. 14366 del 30/04/2021, ha convocato la seduta decisoria e in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
 - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - ARPA - nota prot. n. 21490 del 29/03/2021 e nota prot. n. 40010 del 31/05/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 4989 del 30/03/2021 e – nota prot. n. 8549 del 01/06/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 2855 del 30/03/2021 e nota prot. n. 5045 del 03/06/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 3327 del 01/04/2021;
 - ENAC – nota prot. n. 29309 del 16/03/2021;
 - Comune di Latiano – nota prot. n. 7279 del 08/04/2021 e nota prot. n. 11942 del 03/06/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 9605 del 07/04/2021;
 - ANAS – nota prot. n. 220171 del 12/04/2021;
 - Comune di Mesagne – nota prot. n. 11985 del 15/04/2021;
 - Comando Militare Esercito Puglia - nota prot. n. 10442 del 28/04/2021
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 trasmessa con nota in atti al prot. n. 14682 del 04/05/2021;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 6344 del 13/05/2021;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 23631 del 17/05/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 28673 del 27/05/2021;
 - AQP – nota prot. n. 37849 del 08/06/2021;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19482 del 11/06/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Latiano, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 26383 del 06/08/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
 - il proponente, con nota in atti al prot. n. 27018 del 16/08/2021 ha presentato le proprie osservazioni;
 - questo Servizio, con nota prot. n. 28941 del 09/09/2021, ha trasmesso gli atti procedimentali al Servizio Regionale competente in ragione della sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 con la quale è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione;
 - con nota prot. n. 31105 del 29/09/2021 questo Servizio ha provveduto a ratificare gli atti procedimentali in ragione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), con la quale il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
 - il proponente, con nota in atti al prot. n. 31346 del 30/09/2021, ha presentato le proprie ulteriori osservazioni;

- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un Parco Fotovoltaico con potenza pari a 110,52 MWp su un'area avente estensione di circa 205 ha;
 - l'impianto sarà realizzato nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR); mentre la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale avverrà nel Comune di Latiano in corrispondenza del nodo rappresentato dalla futura Stazione Terna 150/380 kV di Latiano;
 - l'energia prodotta dai moduli fotovoltaici dopo l'innalzamento di Tensione all'interno delle Cabine di Campo, da 800 V in BT a 30.000 V in MT, sarà raccolta in due Cabine Elettriche MT/MT, denominate MTR1 e MTR2, e quindi convogliata tramite 4 linee interrato MT a 30 kV, alla Stazione Utente 30/150 kV (SU) di nuova costruzione e parte integrante del progetto. In essa avverrà un ulteriore innalzamento di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT a 150 kV) alla SE TERNA 150/380 kV di futura costruzione, tramite il collegamento diretto in aereo ad un sistema di sbarre di condivisione, dall'altro allo stallo AT posto nella SU;
 - il percorso del Cavidotto, si "svolgerà" in gran parte su strada pubblica asfaltata, in un breve tratto su strada sterrata, e nei pressi della Stazione Terna su terreni privati;
 - la recinzione di tipo metallico si sviluppa perimetralmente all'impianto agrivoltaico con una altezza di 2,5 metri ed è sorretta da pali metallici con un interasse di 2 metri;
 - lungo tutto il perimetro dell'impianto è prevista una mitigazione vegetale la cui larghezza è variabile dai 5 m ai 20 m, a seconda delle risultanze delle analisi percettive, costituita da 4 moduli di impianto:
 - macchia alta – interessa la fascia più prossima alla recinzione: Fico, Carrubo, Leccio, Lentisco, Edera
 - macchia intermedia – segue la precedente: Perastro, Gnidio, Sparzio infesto, Lentisco, Rosa di San Giovanni
 - macchia bassa – interessa la parte più esterna caratterizzato da specie poco elevate: Cisto, Asparago Issopo meridionale, Timo.
 - macchia igrofila – in sostituzione della macchia alta in corrispondenza dei siti più umidi;
 - tra le misure di mitigazione e compensazione il proponente propone:
 1. recupero e rifunzionalizzazione della Masseria Rocco Nuzzo a Mesagne da destinare a Centro Visitatori del Parco Agrivoltaico;
 2. ripristino ecologico sulla sponda del Canale Reale:
 - a. realizzazione di un bosco igrofilo:
 - i. Ulmus -estensione pari a circa 1 ettaro con copertura vegetazionale del 20%
 - ii. Quercus – 3.85 ettari copertura vegetazionale pari a circa il 70%
 - b. realizzazione di uno stagno stagionale (circa 1 ettaro di estensione) alimentato dalle acque deviate dal Torrente Reale: Lo stagno resterà prevalentemente asciutto nella stagione meno piovosa;
 3. ripristino ecologico di Macchia San Giovanni – Riserva naturale di Torre Guaceto: realizzare la connessione ecologica tra Macchia San Giovanni e l'area umida della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, attraverso l'ampliamento dell'area boschiva. Il proponente prevede l'esproprio delle particelle che intende interessare dall'intervento per poi cederle al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Area d'intervento pari a circa 37.63 ettari.
 4. ripristino ecologico, tutela e valorizzazione dell'area delle Terme di Campofreddo - L'area oggetto dell'intervento ha una superficie di 81 ettari ed è collocata nel territorio del Comune di Mesagne, in prossimità del confine con i comuni di San Pancrazio Salentino e San Donaci; si intende valorizzare l'area nella sua interezza tramite la realizzazione di un parco archeologico; si intende realizzare un percorso di spina

principale percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, che in linea retta raggiunge l'area delle Terme Romane, dove culmina in un'area sopraelevata rispetto al piano di calpestio delle Terme. Da qui un percorso secondario ad anello permette di procedere con la visita (esclusivamente a piedi) tutt'attorno l'area degli scavi;


5. Accordo quadro con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente: verificare nell'attività di studio, analisi e sperimentazione se l'asparago, in termini colturali e tecnologici, può essere assunto come la coltura orticola di riferimento del modello agrovoltaico per gli ambienti mediterranei;
6. Accordo quadro con Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura: Attività di ricerca riguardante le problematiche circa la localizzazione e installazione degli impianti FER, da affrontare attraverso programmi di ricerca da cui far discendere modelli e linee guida operative, validabili sperimentalmente, che consentano nell'ambito regionale e stante la normativa e gli strumenti vigenti citati in premessa, un pieno sviluppo delle FER in un'ottica di sostenibilità
7. Protocollo d'Intesa con ENEA-TERIN, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili - Lo studio che si propone, avanza la ricerca nella direzione di una visione che interpreti le aree destinate ad agrovoltaico come una possibile risorsa di spazio aperto per le comunità, e che aggiunga quindi alla valenza produttiva (energia elettrica e cibo) quella ricreativa. Si tratta, cioè, di progettare gli impianti agrovoltaici come una parte di paesaggio, disegnata in modo che la percezione che la popolazione di un certo territorio ne ha possa essere positiva (miglioramento accettabilità sociale sistemi agrovoltaici).

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata:



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** nella figura che segue).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 28673 del 27/05/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento

progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;

- **Comune di Latiano** – con nota prot. n. 11942 del 03/06/2021 e nota prot. n. 7279 del 08/04/2021 esprime, anche a seguito delle controdeduzioni presentate dal proponente, **parere non favorevole** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - per quanto attiene la salvaguardia dell'integrità dei profili dell'ambito "Campagna brindisina" che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini, è evidente che siano da privilegiarsi proposte progettuali orientate a piccole realizzazioni anziché opere di rilevante trasformazione territoriale;
 - il principale impatto della proposta progettuale infatti rileva sull'utilizzo del suolo, con particolare riferimento all'estensione dell'intervento e alla durata dello stesso nell'habitat insediativo;
 - all'interno dell'area d'intervento ricade altresì una zona interessata da "formazioni arbustive in evoluzione naturale", vincolato dal PPTR, del quale è stato tenuto conto escludendolo dall'area dell'impianto; tuttavia tale zona risulterebbe fortemente limitata e in particolare su tre lati (Nord, Sud ed Est) esposti all'area di impianto;
 - in merito alla proposta di integrazione della componente di produzione agricola da asparago con la produzione energetica da fonte rinnovabile non appare esserci una correlazione diretta tra la potenza elettrica installata proposta maggiore di oltre 2 ordini di grandezza rispetto a quella necessaria per autoconsumo;
- **ARPA** – con nota prot. n. 40010 del 31/05/2021 fa presente che permane la criticità inerente l'impatto cumulativo nel raggio di 2 Km per la presenza di altri impianti fotovoltaici;
- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota prot. n. 5045 del 03/06/2021 e nota prot. n. 2855 del 30/03/2021, esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto agrivoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina".
 - con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, l'impianto agrivoltaico, in prossimità dei Beni Paesaggistici "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua; si prende atto dell'approfondimento eseguito, tuttavia, le opere di mitigazione previste contribuiscano a creare un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, alterando la texture agricola, interrompendola e trasformandola e, in più, costituiscono elemento di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio; inoltre, le misure di mitigazione proposte dal proponente, essenzialmente finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo, non possono essere prese in considerazione se non dopo aver attestato l'idoneità della localizzazione prescelta;
 - con riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali, il progetto pregiudica l'area annessa alle "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" e compromette le aree nelle quali attivare, invece, interventi in continuità e di integrazione territoriale al fine di evitare impatti negativi come interruzioni di visuali, di continuità ecologica e frammentazione di

- habitat. Inoltre, per la costruzione della nuova terna SE e SU nel territorio di Latiano è previsto uno spostamento di circa 800 ulivi che potrebbe compromettere l'integrità degli stessi;
- con specifico riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che l'impianto e le relative opere di connessione sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche: Masseria Jazzo, Masseria Cazzato, Masseria Mariano, Villa Partemio, Masseria Tarantini, Masseria Tarantino Nuova, Masseria Mudonato, Masseria Sant'Elmi, Masseria Paretone, Masseria Zambardo, Masseria Paradiso, Masseria Mazzetta e Masseria Canali che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale come per il progetto in esame che prevede l'inserimento di un impianto agrivoltaico di circa 170 Ha;
 - le misure di mitigazione previste mediante alberature autoctone, siepi e fasce alberate, proposte per compensare gli impatti negativi sul paesaggio e sugli habitat naturali determinati dall'impianto fotovoltaico, ma in sostanza finalizzate unicamente alla riduzione dell'impatto visivo, non consentono di superare le notevoli criticità rilevate; a seguito delle controdeduzioni del proponente si specifica che il sistema di connessione delle masserie consolidate dal tempo non viene alterato "solo" dalla percezione dell'impianto nei confronti della singola masseria ma si tratta di una valutazione di insieme e di "relazioni funzionali che si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale";
 - Non si condividono le valutazioni operate dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi del PPTR. In tali valutazioni l'esito positivo della verifica effettuata dal proponente scaturisce fundamentalmente (se non esclusivamente) dalla produzione combinata di asparagi ovvero dalla circostanza che l'intervento venga di fatto assimilato ad un intervento esclusivamente agricolo. Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale;
 - il PPTR, pur promuovendo l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole. Secondo il PPTR, quindi, è fortemente sconsigliato l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici che determina forti processi di artificializzazione del territorio. Il PPTR nella SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE della Campagna Brindisina individua tra i fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale: la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici
 - l'impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, di individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda (quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici), di limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, di impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
 - il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della Campagna Brindisina caratterizzato da grandi spazi aperti con una significativa presenza di colture permanenti e seminativi non irrigui. L'inserimento di un elemento incongruo

quale, quello dell'impianto fotovoltaico consociato con la produzione di asparagi biologici, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva;

- l'intervento proposto costituisce una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati. Interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione, creando frammentazione e venendo meno alle norme ed obiettivi previsti dal PPTR;
- con riferimento, infine, agli impatti cumulativi, nell'area compresa nel raggio di 3 km dall'impianto proposto si rileva che l'area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico. Un ulteriore impianto genererebbe effetti visivi cumulativi di co-visibilità in combinazione e successione e comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico consociato alla produzione di asparagi biologici, posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale – contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione;
- la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come “temporanea” e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di “emulazione” che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: un processo riconosciuto come tendenza evolutiva del territorio che, se non adeguatamente governato, rischia di divenire inarrestabile;
- considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto agrivoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il progetto è caratterizzato da imponenti misure di mitigazione (tali da costituire un corridoio ecologico coerente con il contesto paesaggistico) e innovative misure di compensazione ambientale (consistenti, nel recupero di vecchie masserie e nel ripristino ecologico di aree in stato di abbandono);
- l'impianto ricade in terreni agricoli destinati a seminativo e ove sono assenti colture di pregio;
- è stata verificata e asseverata, come comprovato dagli elaborati progettuali, l'assenza di coltivazioni con produzioni agro-alimentari di qualità;
- il regolamento n. 24/2010 sancisce la non idoneità delle sole aree effettivamente interessate da colture di pregio;

- il PNRR, prevede espressamente l'obiettivo di “diffondere impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni”, evidenziando la piena coerenza del progetto con il perseguimento di tale obiettivo;
- il proponente contesta l'assenza di vincoli paesaggistici che interessano l'area di installazione dell'Impianto e delle opere connesse;
- nessuno dei pareri (per quanto comunque errati) resi dagli enti partecipanti alla Conferenza abbia carattere vincolante, atteso che il Progetto non interferisce con vincoli paesaggistici e archeologici, è stato localizzato in area idonea a ospitarlo e si pone in linea con la più recente programmazione in materia;
- dalla lettura dei pareri emerge una (illegittima) contrarietà aprioristica degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi alla installazione di Impianti FER;
- la Comunicazione dei Motivi Ostativi si mostra anzitutto illegittima in via derivata dall'illegittimità delle previsioni del PPTR derivante:
 - dall'introduzione, in distonia dalla normativa statale e regionale, di un nuovo strumento abilitativo in materia paesaggistica in relazione a porzioni del territorio non gravate da puntuali vincoli paesaggistici;
 - dalla circostanza che tale nuovo strumento abilitativo trova applicazione in maniera indiscriminata sull'intero territorio regionale, prescindendo dall'esistenza di puntuali beni paesaggistici essendo sufficiente che l'intervento sia assoggettato a VIA; su tale specifico profilo, peraltro, verrà evidenziato che, in realtà, l'Impianto è stato sottoposto a VIA volontaria, con conseguente inapplicabilità in radice del meccanismo utilizzato dalla Provincia per denegare il titolo autorizzativo richiesto;
- il PPTR si mostra in parte qua illegittimo per aver subordinato l'esercizio di un'attività di trasformazione del territorio a un titolo autorizzativo non previsto dalla normativa statale, così aggravando e comprimendo l'esercizio della libertà di iniziativa economica privata e il diritto di proprietà, in aperta violazione dei parametri costituzionali, convenzionali ed euro-unitari indicati in rubrica. In altri termini, la Regione ha introdotto un titolo autorizzativo che ha le medesime caratteristiche giuridiche dell'autorizzazione paesaggistica (ossia risulta vincolante ai fini dell'intervento di trasformazione) in assenza, però, della previa individuazione di un puntuale bene paesaggistico;
- l'Amministrazione non ha minimamente preso in esame le compiute deduzioni della Società che, se attentamente considerate, avrebbero portato a rilasciare l'assenso al Progetto;
- la disciplina del PPTR, nelle porzioni del territorio diverse dai beni paesaggistici, ha una funzione di indirizzo e non precettiva ai sensi dell'art. 6 delle NTA e dell'art. 37, comma 4-bis, secondo cui “Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta”;
- gli indirizzi e le direttive del PPTR e, in particolare, quelle contemplate dalle specifiche schede di ambito, possono trovare applicazione solo nel caso in cui dovessero venire in rilievo quelle specifiche emergenze individuate per ciascun ambito territoriale;
- il Progetto si pone in coerenza con le Linee Guida PPTR (elaborato 4.4.1) dal momento che, attraverso l'integrazione tra attività di produzione di energia e attività agricola, è attuativo degli obiettivi ivi previsti;
- la mancanza di vincoli rende intrinsecamente non vincolanti i pareri espressi dagli enti partecipanti alla Conferenza, con la conseguenza per cui l'Amministrazione procedente conserva il proprio potere discrezionale di provvedere (cfr., TAR Lazio, I-quater, sentenza n. 4793/2020, confermata da Cons. St., IV, sent. n. 2983/2021; cfr., altresì, Cons. St., V, sentenza n. 6273/2018);
- l'illegittimità degli atti risiede nel meccanismo automatico e ormai standardizzato in forza del quale, in assenza di vincoli, la Provincia ritiene preclusa la possibilità di rilasciare una positiva

valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi solo funzione di indirizzo; il tutto peraltro senza prendere in considerazione: (i) le peculiarità del singolo Progetto che viene in rilievo; (ii) l'interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; (iii) il carattere innovativo del Progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del PPTR, ha contemplato una integrazione tra l'attività di produzione di energia e l'attività agricola, in coerenza con le Linee Guida PPTR;

- si eccepisce l'illegittimità dell'art. 91 delle NTA atteso che il pianificatore ha introdotto un nuovo e diverso titolo autorizzativo su aree non gravate da puntuali vincoli paesaggistici. In questa prospettiva, è stato previsto l'obbligo di ottenere la valutazione di accertamento di compatibilità paesaggistica rispetto a previsioni di carattere intrinsecamente non vincolanti, ossia la "sezione C2 delle schede d'ambito" che, come si è in precedenza visto, è caratterizzata soltanto da indirizzi e direttive (che le stesse NTA definiscono come non vincolanti);
- gli Enti coinvolti non hanno considerato gli indubbi vantaggi derivanti dalla realizzazione del Progetto che non solo è in grado di coniugare attività di produzione di energia green (di interesse pubblico, come visto) e attività agricola, ma anche di implementare importanti misure di compensazione e riqualificazione ambientale di siti ormai abbandonanti e lasciati all'incuria;
- secondo il PNIEC risulta "importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra [...]";
- il PNRR contempla espressamente l'obiettivo di "diffondere impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni" atteso che "L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 2 GW, che produrrebbe circa 2.500 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO₂";
- le misure di mitigazione sono state progettate in modo coerente con la disciplina di riferimento e con il contesto paesaggistico;
- lungo tutto il perimetro dell'impianto agro-voltaico è, infatti, prevista una mitigazione vegetale la cui larghezza è variabile dai 5 m ai 20 m, a seconda delle risultanze delle analisi percettive, costituita da 4 moduli di impianto, tutti aventi come modello le strutture delle comunità vegetali che spontaneamente si rinvergono nell'area: (i) macchia alta – interessa la fascia più prossima alla recinzione: Leccio, Carrubo, Lentisco, Edera, Fico; (ii) macchia intermedia – segue la precedente: Perastro, Gnidio, Sparzio infesto, Lentisco, Rosa di San Giovanni; (iii) macchia bassa – interessa la parte più esterna caratterizzato da specie poco elevate: Cisto, Asparago Issopo meridionale, Timo; (iv) macchia igrofila – in sostituzione della macchia alta in corrispondenza dei siti più umidi;
- per quanto attiene alla asserita sproporzione tra Impianto e energia necessaria per l'autoconsumo, come evidenziato nella Relazione, il Progetto è volto alla produzione di energia green coniugandola con l'attività agricola; l'esigenza prioritaria, testimoniata dai più recenti eventi che testimoniano il cambiamento climatico in atto, è quella di diversificare le fonti di produzione di energia: la Società ha quindi individuato un progetto sostenibile per integrare tale attività con il contesto di riferimento;
- per quanto attiene alla continuità della coltivazione agricola, appare evidente che essa sarà assicurata dal necessario rispetto delle prescrizioni previste dai titoli autorizzativi attinenti proprio al necessario mantenimento delle colture;
- nel raggio di 2 km sono presenti solo due impianti di cui uno su serra (irrilevante ai fini di qualsiasi valutazione) e l'altro di modeste dimensioni tali da non essere suscettibile di valutazione cumulata;
- il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica – attivato pur in assenza di vincoli – non può condizionare di per sé il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'impianto, dovendo di contro ritenersi assorbito nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, spettando all'autorità procedente il potere di bilanciare gli interessi coinvolti, tenendo comunque in considerazione che "la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (cfr., Cons. St., IV, sentenza n. 2983/2021);

- l'impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione non ricadono all'interno delle aree non idonee di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- l'impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione non ricadono all'interno di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del PPTR;
- non si trova alcun riferimento che circostanzi il concetto di "prossimità" riferito a vincoli da PPTR, posto che all'interno dello stesso Piano sono stati individuati appositi "buffer" di attenzione e salvaguardia, che, comunque, non riguardano l'impianto agrivoltaico oggetto di PAUR;
- le ampie visuali dovute al territorio pianeggiante sono sicuramente un tratto distintivo dell'ambito, ma solo per quel che riguarda campi seminativi, pascoli e vigneti allevati ad alberello e a guyot ma non i vigneti allevati a tendone, né sicuramente i frutteti e gli uliveti che interrompono già sulla strada poderale (o poco più all'interno) la visuale del paesaggio. Pertanto la percezione della misura di mitigazione visuale del perimetro proposta, è la stessa che si avrebbe trovandosi di fronte ad una vegetazione tipica del luogo;
- l'area dell'impianto agrivoltaico è esterna all'ulteriore contesto alla zona interessata da "Formazioni arbustive in evoluzione naturale";
- con riguardo alle componenti antropiche e storicoculturali il Progetto contiene un'attenta valutazione dell'impatto visivo-percettivo, sui beni che ricadono all'interno di una distanza considerata ragionevole per tale valutazione.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, riguardo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio intende applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la preteritorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19482 del 11/06/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 26383 del 06/08/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Latiano, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note, da ultimo acquisite al prot. n. 27018 del 16/08/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Società ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE S.R.L., per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne”* presentato da ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE S.R.L in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 12/10/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 12/10/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993